

Spett.le REGIONE ABRUZZO
Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Attività
Tecniche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l.
sasteservizi@pec.it

ARTA Abruzzo – Area Tecnica
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Sa.ste. Servizi Ecologici S.r.l. AIA n. DPC026/98 del 19.04.2019.

Comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.- Comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e 8 della L. n.241/90 e s.m.i.). Riscontro richiesta parere prot n. 0032201/2020 del 27.07.2020. Richiesta integrazioni.

In riferimento alla nota della Regione Abruzzo, prot.n.0032201/2020 del 27.07.2020 Dipartimento Territorio – Ambiente DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti, con cui si chiedono valutazioni tecniche della documentazione presentata dalla ditta con nota n. 0192305/20 del 25.06.2020, si trasmette la richiesta di integrazione contenente le valutazioni formulate, in accordo con l'Area Tecnica.

Si rimette all'Autorità Competente regionale ogni determinazione in ordine alla necessità che le modifiche oggetto dell'istanza siano da sottoporre alle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte II del D. Lgs. 152/06.

Distinti saluti.

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Virginia Lena
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

RICHIESTA INTEGRAZIONI

Visto che con nota prot.n.0192305/20 del 25.06.2020, la ditta SA.STE ha presentato istanza di modifica non sostanziale A.I.A.;

Visto che l'autorizzazione A.I.A. vigente per la ditta è la n.DPC026/98 del 19.04.2019 che annulla e sostituisce la precedente AIA n.DPC026/50 del 03.03.2016;

Vista la nota prot.n.0032201/2020 del 27.07.2020 il Dipartimento Territorio – Ambiente DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti della Regione con cui si inoltra la richiesta di parere all'ARTA, comunicando contestualmente l'avvio del procedimento istruttorio e l'indirizzo mail dove poter visionare l'istanza presentata dalla SA.STE (<http://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti>);

Visti i documenti presenti sul sito e riportati sotto in dettaglio:

- Relazione con le modifiche non sostanziali proposte
- Autorizzazione attualmente vigente anno 2019
- TAV. A3 "lavaggio taniche"
- QRE modificato (Quadro Riassuntivo Emissioni)
- TAV. Disegno copertura VASCHE
- TAV. Disegno Scaffalatura
- Tavola Aggiornata

Considerato che nella relazione sono esplicitate le modifiche proposte dalla ditta e già riportate in elenco nella nota prot.n.0032201/2020 del 27.07.2020 il Dipartimento Territorio – Ambiente DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti della Regione;

Al fine di poter esprimere un parere si richiedono alcuni chiarimenti all'Autorità Competente ed alcune integrazioni all'azienda, come specificato di seguito:

- **Esercizio.** Preliminarmente si chiede di chiarire se la ditta è attualmente in esercizio poiché dai dati in possesso del presente distretto non risultano evidenze in merito.
- **Attività 5.5.** Si evidenzia all'Autorità Competente che, con il D. Lgs. 46/14, è stata introdotta una nuova attività IPPC, che si ritiene sia svolta dall'azienda, ma che non risulta formalmente



riportata nell'AIA, l'attività 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs.152/2006, con una capacità totale superiore a 50 Mg. Si chiede all'azienda di chiarire se l'attività 5.5 è effettivamente svolta e si rimette all'A.C. ogni determinazione in merito all'inserimento della stessa nell'AIA.

- **Variazioni tipologie di codici EER.** In relazione alle variazioni alle tipologie dei rifiuti da trattare occorre comunque tener presente quanto disposto al punto 2.3 della Direttiva in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti L.R. n.45/2017, come modificata dalla LR 36/13, circa le variazioni in aumento dei quantitativi dei rifiuti da trattare, recuperare, smaltire della stessa tipologia di rifiuti analoghi eccedenti il 15%. Considerato che l'azienda chiede di incrementare i quantitativi di rifiuto di uno specifico codice EER, a discapito di altri di differente tipologia, a parità di quantitativi complessivi, occorre che l'Autorità Competente chiarisca se la soglia del 15% si applica alla specifica tipologia ovvero al quantitativo complessivo dei rifiuti. Inoltre, in relazione alla riduzione/rinuncia ai rifiuti con codici EER non pericolosi 19 08 05 (fanghi da trattamento acque reflue) e 19 08 14 (fanghi da trattamento acque reflue industriali) a favore del corrispondente incremento di rifiuti di codice EER pericoloso 18 01 06*, si chiede all'Autorità Competente se ricorra quanto disposto dal DGR 917/2011, come modificata dalla DGR 118/19, circa i limiti sul flusso annuo e quantitativo istantaneo (incremento non superiore al 15%).
- **Tabella riepilogativa.** Si chiede all'azienda di produrre una tabella riepilogativa generale con indicazione di tutti i raggruppamenti per tipologia omogenea di rifiuti e dei rispettivi codici EER in essi ricadenti, le operazioni per essi previste (stoccaggio – recupero) e le rispettive potenzialità annue in termini di tonnellate/annue e per potenzialità istantanee (ton).
A tal riguardo si evidenzia che nella relazione si dice che il Codice EER 18 01 04, stoccato in A5, verrà stoccato in A9b (“ove sono altri rifiuti appartenenti alla stessa famiglia”) ma la piazzola A9b non è riportata in tabella. Inoltre mancherebbero nella tabella i codici EER 17 03 01* - 17 03 03* - 17 06 03* proposti in modifica AIA in piazzola B13 ed i Codici EER 17 03 02 - 17 04 11 - 17 06 04 -17 09 04 proposti in modifica AIA in piazzola A1/A1a.
- **Copertura bacini contenimento.** Si chiede all'azienda di dettagliare il tipo di copertura dei bacini di contenimento che si intende realizzare, poiché dagli elaborati consegnati non appare chiaro il tipo di sistema proposto. Si chiede di verificare se la soluzione proposta non vada ad ostacolare la naturale confluenza ad esempio del *troppo pieno* nei bacini di contenimento dei serbatoi.
- **Variazione del Quadro riassuntivo delle emissioni (QRE).** In merito al dimensionamento condotto d'aspirazione dell'impianto di abbattimento con conseguente modifica del QRE autorizzato,




non si condivide la scelta di ridurre i tempi di utilizzo, e si propone di valutare la riduzione dei valori delle concentrazioni limite previste (considerata l'esiguità dei dati rilevati) in modo da lasciare inalterato il flusso di massa autorizzato.

- **Valori QRE.** Si chiede di chiarire l'origine dei risultati delle analisi sugli inquinanti previsti dal QRE in condizioni di esercizio riportati a pagina 15 della "Relazione Tecnica Esplicativa".
- **Nuovo impianto lavaggio taniche.** Circa la produzione del nuovo rifiuto con codice EER 16.10.01 (prodotto dal nuovo processo di lavaggio taniche) si rappresenta che l'azienda deve chiarire se sarà detenuto in regime di deposito temporaneo o di stoccaggio; qualora l'azienda intenda detenerlo in regime di stoccaggio (messa in riserva o deposito preliminare), esso deve essere inserito in autorizzazione con i rispettivi quantitativi annui e istantanei, in modo da consentire alla scrivente di verificare se trattasi di modifica sostanziale.

Inoltre vista l'ubicazione del sistema di lavaggio (all'aperto), il possibile rischio di dispersione di aerosol contenenti le sostanze pericolose contenute nei fusti nonché i detergenti utilizzati per il lavaggio, si reputa opportuno valutare l'installazione di un sistema di aspirazione localizzato adeguato e relativo sistema di abbattimento.

Il Collaboratore Tecnico

Ing. Stefania Bologna



Il Direttore del Distretto

Dott.ssa Virginia Lena

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

